

IL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Visti:

- l'art. 14, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;

- gli artt. 15 e 16 della Legge regionale 12 maggio 1994, n.19 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale" e successive modificazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1011 del 7 marzo 1995 "Direttiva alle Aziende Sanitarie per la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/94;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 1 marzo 2000 "Piano Sanitario 1999-2001: linee guida per l'adeguamento delle strutture organizzative e degli organismi per la comunicazione con il cittadino nelle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 678 del 1 marzo 2000 "Costituzione del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1011 del 7 marzo 1995;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 508 del 18 aprile 2001 "Costituzione e funzionamento del Comitato

Consultivo Regionale per la Qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino: parziali modifiche alle deliberazioni di Giunta regionale n. 320 e n. 678 del 01/03/00;

Considerato che nelle sopracitate deliberazioni n. 678/00 e n. 508/2001, la Giunta Regionale ha demandato al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la determinazione delle modalità di funzionamento del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino;

Preso atto del verbale prot. N. 1641 del 11/01/02 del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino contenente la proposta di regolamento per il funzionamento del Comitato stesso;

Preso atto, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:

del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri, Dr.ssa Kyriakoula Petropulacos, in merito alla regolarità tecnica e alla legittimità;

DETERMINA

1. di adottare il regolamento per il funzionamento interno del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Franco Rossi

Allegato:

Regolamento del CCRQ con scheda delle istruzioni per l'elezione del Presidente

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI DAL LATO DEI CITTADINI (CCRQ).

Le modalità di funzionamento del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino, in sigla CCRQ, sono le seguenti:

Art. 1 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Nella seduta di insediamento il CCRQ provvede alla elezione, tra i propri componenti e con voto segreto, del Presidente e di un Vicepresidente.

Per la validità dell'elezione occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Comitato.

Per i componenti che siano impossibilitati a partecipare alla elezione, sarà accettato il voto per corrispondenza con apposita procedura, gestita dalla Segreteria del Comitato, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente regolamento quale parte integrante.

Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti a maggioranza dei voti.

Art. 2 CONVOCAZIONI

La Segreteria provvede alle convocazioni su mandato del Presidente, di norma una volta al mese, mediante avviso contenente il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno programmato. Saranno allegati i documenti necessari e utili alla discussione.

La convocazione deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente ha facoltà di convocare riunioni straordinarie con preavviso di almeno tre giorni feriali.

Art. 3 RIUNIONI DEL CCRQ

Il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente, presiede le riunioni, gestisce gli interventi, fa rispettare lo svolgimento dei lavori sugli argomenti riportati all'o.d.g., fa rispettare il regolamento, indice eventuali votazioni e ne proclama le risultanze, verificandone la regolarità.

La riunione si intende valida se è presente la metà più uno dei componenti aventi diritto.

Il CCRQ assume le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, esprimendo il voto in forma palese.

Il CCRQ può costituire gruppi di lavoro sulle diverse tematiche, individuando il relativo referente.

Non sono previsti sostituti, supplenti o auditori.

Al termine di ogni seduta viene fissato l'o.d.g. per l'incontro successivo.

Il Presidente in occasione di particolari eventi potrà ritenere necessario inserire altri punti all'o.d.g. fissato.

Sarà redatto, a cura della Segreteria, un elenco per titoli dei documenti distribuiti negli incontri o spediti con la convocazione.

Art. 4 VERBALE

Lo svolgimento dei lavori è sintetizzato in un verbale che riporta le decisioni assunte, le eventuali questioni poste ai voti e i risultati delle votazioni.

Il verbale viene approvato nella seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali devono essere integrati con l'elenco nominativo dei presenti, degli assenti e degli assenti giustificati.

Copia del verbale approvato, viene inviato:

- all'Assessore alla Sanità;
- al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali;
- ai referenti Aziendali per i CCM, che hanno il compito di inoltrarne copia a tutti i Presidenti/Coordinatori dei CCM del territorio.

Art. 5 SUPPORTI OPERATIVI E LOGISTICI

La Segreteria del Comitato assicura:

a) la stesura delle convocazioni e dei verbali, l'individuazione dei locali per gli incontri, la trasmissione delle comunicazioni insieme alla documentazione di supporto alle attività del Comitato.

b) gli opportuni collegamenti con il Presidente e i Componenti del Comitato, il Direttore Generale ed i Servizi della Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali, l'Agenzia Sanitaria Regionale, le Aziende Sanitarie regionali, i Comitati Consultivi Misti aziendali.

Art. 6 DURATA IN CARICA E DECADENZE

I Componenti del Comitato non possono ricoprire l'incarico per più di 10 anni, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. n. 24/1994.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per 3 anni.

I componenti del CCRQ decadono qualora non siano intervenuti, senza giustificato motivo tempestivamente

comunicato alla segreteria del Comitato, a tre sedute consecutive. Il Presidente del CCRQ inserirà all'o.d.g. la presa d'atto delle ripetute assenze e ne darà comunicazione al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali per la sostituzione.

Il CCRQ promuove in tempo utile le iniziative necessarie al rinnovo delle cariche.

Art. 7 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato, anche su proposta del Comitato, in relazione alle esigenze che dovessero emergere;

Le modifiche proposte dal comitato devono essere presentate da almeno 1/3 dei Componenti del Comitato stesso, formalizzate per iscritto ed indirizzate al Presidente che le inserirà all'o.d.g. per la discussione e la votazione. La proposta si intende approvata con voto palese favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti.

SCHEDA PER LE ISTRUZIONI

Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei servizi sanitari dal lato del cittadino (CCRQ)

Istruzioni per l'elezione del Presidente del CCRQ:
--

Vengono inviate a tutti i Componenti del Comitato con sigla e timbro della Segreteria:

1) scheda predisposta con i nominativi dei candidati;

2) busta piccola con logo della Regione (anonima);

3) busta grande (per i Componenti che prevedono di non essere presenti il giorno dell'elezione) già predisposta con indirizzo della segreteria, mittente del componente, e la scritta "riservata personale". La scritta "riservata personale" permetterà all'Ufficio Protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali di non aprire la missiva e di consegnarla, chiusa, alla Segreteria del Comitato, che la terrà in custodia, senza aprirla, fino al momento dell'elezione.

Prima dell'inizio della votazione si concorderà l'ora esatta del termine dell'espletamento delle operazioni di voto e dell'inizio dello spoglio delle schede; saranno quindi sorteggiati i nominativi di due scrutatori tra i componenti presenti.

Assenti

I componenti che non potranno essere presenti dovranno:

- votare sull'apposita scheda il nominativo del candidato prescelto;
- inserire la scheda nella busta piccola con logo della Regione (anonima) e sigillarla;
- inserire la busta sigillata contenente la scheda col voto nella busta grande;
- affrancare e spedire a stretto giro di posta (possibilmente Posta Prioritaria).

Il giorno dell'elezione la Segreteria del Comitato, consegnerà le buste dei Componenti che hanno votato per corrispondenza ai due scrutatori individuati che provvederanno ad aprire le buste grandi e ad inserire le buste piccole con logo della Regione (anonime) sigillate, nell'apposita urna insieme a quelle dei presenti.

Presenti

I componenti presenti inseriranno personalmente la busta piccola bianca, con logo della Regione, sigillata, contenente la scheda con il voto, nell'apposita urna.

La Segreteria del Comitato